



## Ministero delle infrastrutture e dei trasporti CAPITANERIA DI PORTO - LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara - Tel. 0789-730632 - E-mail: [cplamaddalena@mit.gov.it](mailto:cplamaddalena@mit.gov.it) - Sito Web: [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it))

### ORDINANZA

**Argomento: disciplina delle operazioni di imbarco/sbarco, trasporto e movimentazione di merci pericolose nei porti di La Maddalena e Palau.**

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di La Maddalena,

- VISTA** la legge 5 giugno 1962, n. 616 *“Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”*;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;
- VISTO** il Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall’Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965 e reso obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal Capitolo VII della SOLAS 74/78 come emendata;
- VISTO** il D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 *“Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”*;
- VISTO** il Decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 9 dicembre 2009 *“Adozione di misure equivalenti a quelle previste dal codice IMDG per il trasporto su navi da passeggeri in viaggi nazionali di bombole da gas per uso domestico”*;
- VISTO** il Decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 7 aprile 2014, n. 303 recante *“Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transshipment) delle merci pericolose”*;
- VISTO** il Decreto 31 ottobre 1991, n. 459 *“Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”*;
- VISTA** la Circolare Sicurezza della Navigazione - Serie merci pericolose n. 23/2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTA** la propria ordinanza n. 13/2006 in data 29 marzo 2006 in materia di trasporto di merci pericolose (esplosivi) in colli;
- VISTA** la propria ordinanza n. 48/2009 in data 12 giugno 2009 in materia di lavori con uso di fonti termiche a bordo delle navi;

- VISTA** la propria ordinanza n. 08/2010 in data 9 marzo 2010 “*Disciplina della circolazione stradale in ambito portuale*”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 10/2012 in data 15 febbraio 2012 “*Modalità di bunkeraggio*”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 116/2023 in data 22 settembre 2023 “*Sistema NMSW-PMIS (National Maritime Single Window – Port Management Information System)*”;
- VISTA** la vigente ordinanza recante la disciplina degli accosti dei traghetti in servizio di linea tra il porto di La Maddalena ed il porto di Palau;
- VISTA** la documentazione tecnica acquisita e gli atti interni prodotti in relazione all’evento occorso in data 9 agosto 2024 nel porto di La Maddalena, che ha comportato lo sversamento in mare e in ambito portuale di un ingente quantitativo di gasolio fuoriuscito da una auto-cisterna durante le fasi di sbarco da un traghetto impiegato sulla linea Palau-La Maddalena;
- SENTITO** per quanto di competenza il Titolare dell’Ufficio Locale marittimo e Comandante del porto di Palau;
- VISTI** gli articoli 17, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- RITENUTO** necessario emanare norme di dettaglio che disciplinino, per quanto di competenza dell’Autorità marittima, l’imbarco, lo sbarco, il trasporto e la movimentazione delle merci pericolose nei porti di La Maddalena e Palau, al fine di innalzare il livello di sicurezza in ambito portuale ed evitare o, quantomeno, mitigare il rischio che possano verificarsi altri eventi analoghi a quello sopra richiamato;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### **(Finalità e campo di applicazione)**

Le norme contenute nella presente ordinanza hanno lo scopo di innalzare il livello di sicurezza in ambito portuale durante le operazioni di imbarco, sbarco, trasporto e movimentazione di merci pericolose, integrando le disposizioni e le procedure contenute nei manuali di gestione delle società/compagnie di navigazione nonché le norme richiamate in premessa.

La presente ordinanza deve essere osservata dalle compagnie di navigazione, dalle società/ditte operanti in ambito portuale, dai comandanti e membri di equipaggio di navi e galleggianti che operano nei porti di La Maddalena e Palau, nonché da tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nelle operazioni di imbarco, sbarco, trasporto e movimentazione di merci pericolose, come definite dal codice IMDG e dalle vigenti norme in materia.

### **Articolo 2**

#### **(Piano di gestione delle operazioni di imbarco/sbarco e movimentazione merci pericolose)**

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché da ogni altra norma inerente la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino, ogni armatore / compagnia di navigazione, al fine di ottenere l’autorizzazione all’imbarco/trasporto e il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose, deve redigere un “Piano di gestione delle operazioni di imbarco/sbarco e movimentazione merci pericolose” che dovrà essere trasmesso in copia all’Autorità marittima competente, conservato tra i documenti di bordo e periodicamente aggiornato.

Il piano di cui al presente articolo dovrà stabilire l'organizzazione di bordo per l'imbarco/sbarco, il trasporto e la movimentazione di merci pericolose, nonché le modalità di svolgimento delle operazioni portuali e, in particolare, dovrà prevedere:

- a) le procedure per informare i marittimi sulla natura pericolosa delle merci, sulle specifiche modalità di imbarco/sbarco, trasporto e movimentazione delle stesse e sulle cautele da adottare;
- b) gli ordini permanenti di compagnia rivolti al personale di bordo, con riguardo alle funzioni e agli incarichi di ogni membro dell'equipaggio durante le operazioni di imbarco, sbarco, trasporto e sistemazione a bordo degli automezzi che trasportano merci pericolose, nonché con riguardo ai controlli da effettuare durante la navigazione;
- c) le procedure per la gestione di eventuali emergenze, indicando i mezzi di protezione individuale e i presidi/attrezzature pronti all'uso;
- d) un'adeguata formazione a favore dei membri dell'equipaggio affinché siano in grado di intervenire in sicurezza, con immediatezza ed efficacia, in caso di emergenza e/o a seguito di eventi di rilievo.

### **Articolo 3**

#### **(Disposizioni per il Comandante della nave)**

Il Comandante della nave che trasporta merci pericolose, oltre ad osservare il rispetto delle norme citate in premessa, nonché delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, della navigazione e ambientale, deve:

- a) verificare in fase di accosto, in base alle condizioni meteo-marine (vento, corrente, marea ecc.), che la nave si ormeggi regolarmente, in assetto stabile, senza un eccessivo dislivello tra la rampa di prua/poppa e la banchina, in modo tale da garantire che le operazioni di imbarco/sbarco degli automezzi che trasportano merci pericolose si svolgano in sicurezza;
- b) avvisare via radio e/o telefonicamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di La Maddalena, prima dell'imbarco, della presenza in porto di automezzi che trasportano merci pericolose; stessa informazione dovrà essere comunicata allo sbarco degli stessi automezzi;
- c) verificare l'avvenuto rilascio di apposita autorizzazione/nulla osta da parte della competente Autorità marittima prima che abbiano inizio le operazioni di imbarco e/o sbarco di merci pericolose;
- d) prevedere che l'imbarco delle merci pericolose avvenga nel rispetto della certificazione di sicurezza della nave, in corso di validità;
- e) assicurarsi che lo stivaggio a bordo della nave venga effettuato nel rispetto delle prescrizioni relative alle merci pericolose da imbarcare, in relazione alla tipologia di carico presente a bordo, nonché nel rispetto del "*Manuale per la gestione della sicurezza*", del "*Manuale di stivaggio e rizzaggio del carico*" e del "*Piano di sistemazione del carico*", approvati dall'ente tecnico ove previsto;
- f) accertarsi che le operazioni di imbarco/sbarco, trasporto e sistemazione a bordo dei mezzi che trasportano merci pericolose avvengano senza rischi per le persone e/o cose;
- g) assicurarsi che le operazioni di imbarco, sbarco e sistemazione a bordo delle merci pericolose avvengano sotto il diretto controllo del Nostro di bordo, da lui appositamente delegato per iscritto; in assenza della figura del Nostro di bordo, tale funzione rimane in capo al Comandante;
- h) mantenere pronte per la consultazione le schede di emergenza delle merci pericolose presenti a bordo;
- i) assicurarsi che gli auto/moto veicoli presenti a bordo mantengano spenti i motori (sia termici che elettrici) per l'intera durata del viaggio;
- j) assicurarsi che sul ponte garage, durante il viaggio, vengano effettuati controlli da parte del personale di bordo a tutti gli autoveicoli imbarcati ed in particolare agli automezzi che trasportano merci pericolose; detti controlli dovranno essere annotati in apposito registro nonché sul "giornale nautico";

- k) avvisare immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di La Maddalena qualora, durante le operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose, dovessero verificarsi situazioni di potenziale pericolo o anomalie tali da compromettere la sicurezza del carico, delle persone, dell'ambiente nonché della nave stessa;
- l) assicurarsi, prima e durante le fasi di imbarco/sbarco di merci pericolose, che non vi siano perdite o fuoriuscite di prodotto pericoloso dagli imballaggi o dai serbatoi/cisterne;
- m) durante la navigazione con merci pericolose a bordo, alzare a riva la bandiera "B" del Codice internazionale dei segnali (di giorno) e tenere acceso un fanale a luce rossa, visibile per tutto l'orizzonte, ad una distanza di 2 miglia nautiche (di notte);
- n) verificare che venga osservato il divieto assoluto di fumare per tutta la durata del viaggio, in particolare durante le operazioni di imbarco/sbarco di automezzi che trasportano merci pericolose;
- o) verificare che i dispositivi di protezione individuale e i presidi medico-sanitari di bordo siano sempre efficienti e pronti all'uso;
- p) assicurarsi che i mezzi e le dotazioni antincendio di bordo siano sempre efficienti e pronti all'uso;
- q) assicurarsi che, durante le fasi di sbarco, nelle immediate vicinanze di automezzi che trasportano merci pericolose, non siano presenti passeggeri o altre persone, ad eccezione dei membri dell'equipaggio;
- r) assicurarsi, dopo lo sbarco delle merci pericolose, che il ponte garage venga attentamente ispezionato da personale di bordo delegato, informando immediatamente, per le valutazioni e/o disposizioni del caso, la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto qualora venga accertata la presenza di residui o tracce di prodotto pericoloso;
- s) accertarsi, prima che inizi l'imbarco di passeggeri a piedi, autoveicoli, motoveicoli, biciclette e altro, che siano interamente completate le fasi di sbarco di automezzi con merci pericolose;
- t) porre in essere ogni altro ulteriore accorgimento ritenuto utile al fine di evitare il verificarsi di situazioni di potenziale pericolo durante lo svolgimento delle operazioni in argomento.

#### **Articolo 4**

##### **(Disposizioni per il Nostromo di bordo)**

Il Nostromo di bordo è appositamente delegato per iscritto dal Comandante della nave alla gestione delle operazioni di imbarco, sbarco e sistemazione a bordo del carico in generale: passeggeri e merci, in modo particolare quelle pericolose. Viene informato dal personale operante in banchina e addetto all'instradamento dei veicoli (c.d. "piazzalisti") dell'eventuale presenza in porto di automezzi che trasportano merci pericolose.

Il Nostromo di bordo, oltre a garantire il rispetto delle norme citate in premessa, nonché delle norme in materia di sicurezza della navigazione e ambientale, deve attenersi a quanto delegatogli per iscritto dal Comandante della nave. In particolare deve:

- a) fornire al Comandante, in base alle condizioni meteo-marine (vento, corrente, marea ecc.), il proprio supporto e ogni utile indicazione in fase di accosto, affinché la nave si ormeggi regolarmente, in assetto stabile, senza un eccessivo dislivello tra la rampa di prua/poppa e la banchina, in modo tale da garantire le operazioni di imbarco/sbarco in sicurezza degli automezzi che trasportano merci pericolose; in caso contrario, dovrà prontamente fornire ulteriori indicazioni al Comandante della nave affinché venga adottata ogni utile azione correttiva finalizzata a garantire le operazioni di imbarco/sbarco in sicurezza;
- b) avvisare via radio il Comandante della nave, prima dell'imbarco, della presenza in porto di automezzi che trasportano merci pericolose; stessa informazione dovrà essere comunicata allo sbarco degli stessi automezzi;

- c) seguire personalmente le fasi di imbarco/sbarco degli automezzi che trasportano merci pericolose, mantenendosi ad una distanza adeguata che consenta di controllare dette operazioni in maniera precisa e puntuale, tenendo conto delle differenti quote tra il ponte garage, la rampa mobile di prua/poppa ed il piano banchina; in tale contesto dovrà raccordarsi costantemente con l'autista del mezzo al fine di valutare congiuntamente l'esecuzione delle fasi di imbarco/sbarco in piena sicurezza, anche impartendo, se del caso, chiare e specifiche disposizioni durante le manovre;
- d) assicurarsi che lo stivaggio a bordo della nave venga effettuato nel rispetto delle prescrizioni relative alle merci pericolose da imbarcare, in relazione alla tipologia di carico presente a bordo, nonché nel rispetto del *“Manuale per la gestione della sicurezza”*, del *“Manuale di stivaggio e rizzaggio del carico”* e del *“Piano di sistemazione del carico”*, approvati dall'ente tecnico ove previsto;
- e) assicurarsi, attraverso un'attenta supervisione, che le operazioni di imbarco/sbarco e sistemazione a bordo dei mezzi che trasportano merci pericolose avvengano senza rischi per le persone e/o cose;
- f) avvisare immediatamente il Comandante della nave qualora, durante le operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose, dovessero verificarsi situazioni di potenziale pericolo o anomalie tali da compromettere la sicurezza del carico, delle persone, dell'ambiente nonché della nave stessa;
- g) assicurarsi, prima e durante le fasi di imbarco/sbarco di merci pericolose, che non vi siano perdite o fuoriuscite di prodotti pericolosi dagli imballaggi o dai serbatoi/cisterne;
- h) assicurarsi che gli auto/moto veicoli presenti a bordo mantengano spenti i motori (sia termici che elettrici) per l'intera durata del viaggio;
- i) assicurarsi che, durante le fasi di sbarco, nelle immediate vicinanze di automezzi che trasportano merci pericolose, non siano presenti passeggeri o altre persone, ad eccezione dei membri dell'equipaggio;
- j) dopo lo sbarco delle merci pericolose, ispezionare attentamente il ponte garage unitamente ad altro personale di bordo delegato, informando immediatamente il Comandante qualora venga accertata la presenza di residui o tracce di prodotto pericoloso;
- k) accertarsi, prima che inizi l'imbarco di passeggeri a piedi, autoveicoli, motoveicoli, biciclette e altro, che siano interamente completate le fasi di sbarco di automezzi con merci pericolose;
- l) porre in essere ogni altro ulteriore accorgimento ritenuto utile al fine di evitare il verificarsi di situazioni di potenziale pericolo durante lo svolgimento delle operazioni in argomento.

## **Articolo 5**

### **(Disposizioni per il personale “piazzalista” operante in banchina)**

Il personale designato a gestire le operazioni di incolonnamento dei veicoli in porto dovrà, all'arrivo di un automezzo che trasporta merci pericolose, instradare lo stesso nella corsia di imbarco riservata ai mezzi pesanti, indicando all'autista di rimanere in sosta, in attesa di ricevere successive indicazioni del Nostromo di bordo. All'arrivo della nave in porto, il personale “piazzalista” informerà immediatamente il Nostromo della presenza del veicolo con merci pericolose, in attesa di imbarcare.

## **Articolo 6**

### **(Disposizioni per gli autisti che conducono veicoli con merci pericolose)**

L'autista del veicolo che trasporta merci pericolose, che intende imbarcare a bordo di una nave nei porti di La Maddalena e Palau, potrà accedere all'ambito portuale non prima di 20 minuti rispetto all'orario di prevista partenza e dovrà essere in possesso di apposita autorizzazione all'imbarco. Lo stesso autista, dal momento che accede all'interno del porto, dovrà seguire le indicazioni fornite dal personale “piazzalista” di cui al precedente articolo 5, affinché venga instradato lungo la corsia riservata ai mezzi pesanti. Successivamente dovrà rimanere in sosta, in attesa di ricevere le indicazioni per l'imbarco da parte del Nostromo di bordo.

Durante tutte le fasi di imbarco, sistemazione a bordo e sbarco, l'autista è obbligato a seguire rigorosamente le indicazioni fornite dal Nostro di bordo e, previa consultazione con quest'ultimo, adottare ogni utile accorgimento finalizzato ad evitare il verificarsi di qualunque possibile situazione di pericolo.

Inoltre l'autista, prima di effettuare le suddette operazioni di imbarco/sbarco, dovrà valutare opportunamente l'assetto della motrice/trattore rispetto all'altezza della rampa di prua/poppa della nave ormeggiata, tenuto conto di:

- caratteristiche tecnico-strutturali dell'automezzo
- tipologia di motrice/trattore e relativo telaio (se presente)
- tipologia di semirimorchio (se presente)
- quantitativo del carico
- condizioni meteo-marine (vento, corrente, marea ecc.).

Eventuali variazioni di assetto della motrice/trattore, adottate prima dell'imbarco e/o durante la permanenza nel locale garage e/o prima di procedere allo sbarco dalla nave, dovranno essere preventivamente comunicate al Nostro di bordo.

Appena sbarcato, l'automezzo che trasporta merci pericolose dovrà allontanarsi immediatamente dall'area portuale, salvo diverse disposizioni dell'Autorità marittima.

## **Articolo 7**

### **(Sorveglianza antincendio)**

Quando a bordo della nave è presente un automezzo che trasporta merci pericolose, in relazione al livello di pericolosità, dovrà essere predisposto, a cura del Comando di bordo, valutata la situazione, un adeguato servizio di vigilanza antincendio per fronteggiare prontamente eventuali situazioni d'emergenza.

Fino allo sbarco dell'automezzo la sorveglianza è assicurata dall'equipaggio della nave con i dispositivi antincendio in dotazione alla stessa e pronti all'uso, sotto la diretta responsabilità del Comandante.

## **Articolo 8**

### **(Norma di rinvio)**

Le presenti disposizioni integrano quelle contenute nelle ordinanze emanate da questa Autorità marittima, relative alla disciplina degli accosti, del bunkeraggio, delle pratiche NMSW-PMIS, dei lavori a bordo con utilizzo di fonti termiche, della circolazione in ambito portuale ed ogni altro provvedimento di settore.

## **Articolo 9**

### **(Disposizioni sanzionatorie)**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

## **Articolo 10**

### **(Disposizioni finali e pubblicità)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria di porto ex art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet <https://sitointernet-val.int.guardiacostiera.gov.it/portale/web/guest/>.

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Emiliano SANTOCCHINI  
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)